b) Se nel calcolo del «danno» sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 occorra sempre applicare in modo forfettario una determinata «maggiorazione per l'autore dell'infrazione». Se ciò risulti dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva di applicazione.

c) Se nel calcolo del «danno» sulla base di una licenza accordata a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 si debba tener conto anche degli interessi maturati sulla compensazione dovuta annualmente in ragione del tasso ordinario di mora, qualora occorra ritenere che parti contrattuali ragionevoli avrebbero previsto tali interessi.

6) Se l'articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 debba essere interpretato nel senso che il profitto realizzato dall'autore dell'infrazione integra un «danno» ai sensi della disposizione in parola che può essere richiesto in aggiunta a un'equa compensazione ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 o se un profitto realizzato dall'autore dell'infrazione dovuto a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento n. 2100/94 sia dovuto, in caso di condotta colposa, soltanto in via alternativa rispetto all'equa compensazione di cui all'articolo 94, paragrafo 1.

7) Se il diritto al risarcimento del danno a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 osti a disposizioni nazionali secondo cui il titolare della privativa per ritrovati vegetali, cui, nell'ambito di un procedimento sommario per violazione di una siffatta privativa, sono imputate le spese di lite con efficacia di giudicato, non può ottenere il rimborso di tali spese sulla base di disposizioni del diritto materiale neppure se egli è risultato vincitore in un successivo procedimento di merito vertente sulla medesima violazione della privativa per ritrovati vegetali.

8) Se il diritto al risarcimento del danno derivante dall'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94 osti a disposizioni nazionali secondo cui il danneggiato non può, al di fuori degli stretti limiti del procedimento di liquidazione delle spese, esigere alcun risarcimento per il tempo da esso impiegato nella gestione stragiudiziale e giudiziale del risarcimento del danno, nei limiti in cui esso non eccede il normale dispiego di tempo.

([1]) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

([2]) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (in prosieguo: la «direttiva di applicazione») (GU L 157, pag. 45).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 novembre 2014 — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH

(Causa C-490/14)

(2015/C 034/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Freistaat Bayern

Resistente: Verlag Esterbauer GmbH

Questione pregiudiziale

Nello stabilire se ricorre una raccolta di elementi indipendenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9/CE ([1]), ossia di elementi che possono essere separati gli uni dagli altri senza che risulti pregiudicato il valore del loro contenuto informativo, se debba tenersi conto di ogni possibile valore informativo o soltanto del valore ricavabile dallo scopo di ciascuna raccolta e dalla considerazione della conseguente condotta tipo degli utenti.

([1]) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 5 novembre 2014 — Essent Belgium NV/Vlaams Gewest en Inter-Energa e a.

(Causa C-492/14)

(2015/C 034/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: Essent Belgium NV

Convenute: Vlaams Gewest, Inter-Energa, IVEG, Infrax West, Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE), Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG)

Altre parti: Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA), Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem), Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), Iverlek, Gaselwest CVBA, Sibelgas CVBA

Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, nella fattispecie il decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l'organizzazione del mercato dell'elettricità, in combinato disposto con il decreto del Governo fiammingo del 4 aprile 2003 «recante modifica del decreto del Governo fiammingo del 28 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili» e che limita la distribuzione gratuita all'immissione di elettricità prodotta da impianti di produzione collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga ed esclude dalla distribuzione gratuita l'elettricità prodotta da impianti di produzione non collegati alle reti di distribuzione situate nella Regione fiamminga.

2) Se gli articoli 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, nella fattispecie il decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l'organizzazione del mercato dell'elettricità, in combinato disposto con il decreto del 5 marzo 2004, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come applicato dal VREG, che limita la distribuzione gratuita all'elettricità prodotta da impianti di produzione che immettono direttamente in una rete di distribuzione situata in Belgio e che esclude da detta distribuzione gratuita l'elettricità prodotta da impianti di produzione che non immettono direttamente [la rispettiva elettricità] in una rete di distribuzione situata in Belgio.